

ARGOMENTI :

- 1) IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DAL 2012
- 2) ALCUNE MODALITA' DI ACCERTAMENTO
 - 2a) ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE
 - 3a) ACCERTAMENTO BANCARIO
 - 4a) ACCERTAMENTO SINTETICO O "REDDITOMETRO"
- 2) RIDUZIONE DEL LIMITE PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE
- 3) LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO E RISPARMIO ENERGETICO
- 4) RESPONSABILITA' SOLIDALE IVA E RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE NEI CONTRATTI DI APPALTO

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2012

Limitazione soggettiva e temporale

Il comma 1 dell'art. 27, dopo aver affermato che «gli attuali regimi forfetari **sono riformati e concentrati**», con **decorrenza 01/01/2012**, prevede che il nuovo regime dei minimi si applica:

- per il periodo d'imposta in cui è **iniziata** l'attività e **per i quattro successivi**;
- anche **oltre il quarto anno successivo** e fino all'anno in cui il contribuente **compie 35 anni**;
- alle persone fisiche **che iniziano** un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Tale regime è applicabile anche ai soggetti **che sono già in attività**, a condizione che la stessa **sia iniziata dopo il 31/12/2007**.

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta che **tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA prima dell' 1/01/2008 sono automaticamente espulsi dal regime dall'01/01/2012**.

N.B. Si evidenzia che il regime **non è precluso a coloro che hanno più di 35 anni**, 5° anno e fino al compimento dei 35 anni

NECESSITA' DEL RISPETTO DEI REQUISITI DEL VECCHIO REGIME DEI MINIMI

Va verificato, ai sensi del comma 96 che:

- sia rispettato il limite di €. 30,000 di ricavi / compensi percepiti;
- non siano state effettuate cessioni all'esportazione;
- non siano state sostenute spese per il personale, co.co.co, lavoratori a progetto, associati in partecipazione;
- sia stato rispettato il limite di €. 15,000 dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali


Ai sensi del comma 99 che il soggetto:

- non si avvalga di regimi speciali IVA;
- sia residente in Italia;
- non effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di immobili ex art. 10, n.8) DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o s.r.l. trasparenti.

ULTERIORI REQUISITI PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI

- Il contribuente **non deve avere esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio attività**, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- Se l'attività costituisce il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente **non deve essere superiore a €. 30,000**;
- L'attività esercitata **non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione** di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di **lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione.


NUOVO REGIME DEI MINIMI



Indicare in fattura la seguente dicitura:

*« Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 100, Legge n.244/2007.
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art.
27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.*

*Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dal
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22/12/2011, prot. 185820»*



ALCUNE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO

◆ ACCERTAMENTO ANALITICO CON METODO INDUTTIVO O DA STUDI DI SETTORE

STUDI DI SETTORE:

PREMIATI I CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI CON GLI INDICI DI NORMALITA'



Condizioni per beneficiare delle agevolazioni:

◆ abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

◆ risulti congruo;

◆ risulti coerente con gli specifici indicatori di normalità economica




Nei confronti dei professionisti gli Uffici possono assumere come ricavi o compensi, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti e/o i versamenti nell'ambito dei rapporti e delle operazioni con banche, poste e in generale con qualsivoglia istituto finanziario. Si tratta dunque, di una previsione che consente agli uffici di accertare un maggior reddito di lavoro autonomo in corrispondenza dei prelevamenti e dei versamenti non risultanti dalla contabilità, ove il contribuente non ne indichi il beneficiario.

Importante aver istituito un conto corrente dedicato all'attività.

➤ ACCERTAMENTO SINTETICO E "REDDITOMETRICO"

L'**accertamento sintetico** è lo strumento accertativo con il quale l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini IRPEF, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte (art. 38 DPR 600/1973).

L'**accertamento "redditometrico"**, circoscritto al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 38, invece, sarebbe da ricondurre al reddito induttivamente calcolato, sulla base dell'accertata disponibilità in capo al contribuente di determinati beni e servizi (aerei ed elicotteri, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 c.c. , roulotte, residenze principali e secondarie, collaboratori, cavalli da corsa o da equitazione, assicurazioni di ogni tipo) individuati dal legislatore con apposito decreto ministeriale. 

RIDUZIONE DEL LIMITE PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Limiti all'uso di:

- Contante
- Assegni bancari e postali
- Assegni e vaglia circolari
- Libretti al portatore



Fino al 30 maggio 2010

€. 12.500

D.Lgs. n. 231/2007

Dal 31 maggio 2010
al 12 agosto 2011

€. 5.000

D.Lgs. n. 78/2010

Dal 13 agosto 2011
al 5 dicembre 2011

€. 2.500

D.Lgs. n. 138/2011

Dal 06 dicembre 2011

€. 1.000

D.Lgs. n. 201/2011

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A partire dal **6 dicembre 2011** (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), il **limite all'uso del denaro contante** è stato portato da **€ 2.500 a € 1.000**

La limitazione riguarda **complessivamente il valore oggetto di trasferimento** e trova applicazione **anche per le c.d. «operazioni frazionate»**, intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il frazionamento in **più importi inferiori al limite** è comunque ammesso qualora sia previsto dalla **prassi commerciale** ovvero in consegna di **accordi contrattuali**.



LE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO E RISPARMIO ENERGETICO

RECUPERO EDILIZIO : IL QUADRO DELLE DETRAZIONI

- per i pagamenti effettuati entro il 25 giugno 2012, la detrazione è pari al 36% ed il limite di spesa è di 48 mila euro;
- per quelli effettuati dal 26 giugno 2012 e fino al prossimo 30 giugno 2013, la detrazione è del 50% ed il limite di spesa è di 96 mila euro;
- dal prossimo 1° luglio 2013, si tornerà alla detrazione del 36% con limite di spesa di 48 mila euro;

RISPARMIO ENERGETICO : IL QUADRO DELLE DETRAZIONE

- per i pagamenti effettuati fino al prossimo 30 giugno 2013 si conservano le vecchie regole: la detrazione è del 55% ;
- dal prossimo 1° luglio 2013 dovrebbe confluire nella detrazione de 36% con limite di spesa di 48 mila euro.
- nel nuovo articolo 16-bis del Tuir è prevista la detrazione (ora del 50% con il limite di 96 mila euro) per gli interventi caratterizzati *“con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia”*.


La norma inoltre dispone che *“le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”*

CONSEGUENZE PRATICHE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO

- La detrazione segue il momento di pagamento (ossia l'effettuazione del bonifico)
- Conviene effettuare i pagamenti, anche in acconto, entro il 30 giugno 2013
- Per il limite di spesa ricordarsi che:
 - è su base annua;
 - è riferito all'immobile;
 - è riferito alle diverse tipologie di interventi;
 - è in ogni caso complessivo per tutti gli interventi se avvengono nello stesso anno e sullo stesso immobile

LE PERTINENZE

Decorrenza dal 2012 in forza del nuovo articolo 16-bis del Tuir




Possibile nuovamente la detrazione sulla pertinenza autonomamente accatastata.

Dunque:

- 1) se si fanno interventi sull'immobile e sulla pertinenza, autonomamente accatastati, i limiti e le detrazioni sono separati e pertanto spetta un limite di 96 mila euro (dal 1° luglio 2013 di 48 mila euro) 2 volte;
- 2) possibile effettuare lavori anche sulla singola pertinenza, senza interventi sull'immobile di riferimento;
- 3) se invece non c'è autonomo accatastamento, è necessario effettuare gli interventi sull'immobile di riferimento ed il limite è unico

Vendita dell'immobile

A partire dal 17 settembre 2011



**Venditore ed acquirente possono accordarsi sull'attribuzione delle rate di
detrazione residue.**


Se manca l'accordo, la detrazione rimane in capo all'acquirente.

**Tale disposizione si applica anche agli interventi finalizzati al risparmio
energetico**

(circolare n.19 del 2012)

Comunicazione Preventiva: SOPPRESSA

A partire dal 14 maggio 2011




Serve riportare in dichiarazione i dati degli immobili.

Secondo la circolare n.19 del 2012 il mancato adempimento non genera la decadenza anche per i lavori iniziati tra il 1° gennaio 2011 ed il 13 maggio 2011

Costo della manodopera in fattura : SOPPRESSO

A partire dal 14 maggio 2011




NON E' PIU' CAUSA DI DECADENZA

Secondo la circolare n.19 del 2012 non è causa di decadenza nemmeno per le violazioni del passato.

Dunque è possibile recuperare le detrazioni non fruite, con istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/73 (risoluzione 459/08) oppure con integrativa lunga (giurisprudenza recente)

Occhio al bonifico!

Risoluzione n. 55 del 2012



L'Agencia delle Entrate cambia parere rispetto al passato, non tollerando errori sulla compilazione del bonifico. Ciò in riferimento all'obbligo, per le banche, di dover effettuare la ritenuta del 4%.

Dunque serve la completezza dei dati.

Superati i chiarimenti, anche recenti, tra cui le risoluzioni 300 del 2008 e la circolare 20 del 2011.

ATTENZIONE!! Secondo la risoluzione n. 55 del 2012 la sola possibilità è rifare il bonifico chiedendo la restituzione del primo pagamento. Sarà però "particolare" conoscere il pensiero dell'amministrazione se il cambio avviene tra un bonifico ante 26 giugno 2012 e uno post.

Responsabilità solidale IVA e ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei contratti di appalto

18

L'art.13-ter del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134, ha sostituito il "neonato" comma 28 dell'art. 35 del D.L. 223/2006 in materia di responsabilità solidale IVA nei contratti di appalto.

Con la disposizione in commento il legislatore interviene nuovamente, nel corso di pochi mesi, al fine di regolamentare una nuova ipotesi in cui vi sia responsabilità solidale ai fini IVA in caso di contratti di appalto.

E' curioso rilevare che la disposizione di nuova introduzione va a sostituire integralmente la precedente introdotta in sede di conversione in legge del D.L. 16/2012 ad opera del comma 5-bis dell'art.2, con il quale il legislatore era intervenuto sul rapporto tra appaltante e appaltatore al fine di introdurre una nuova ipotesi di responsabilità solidale ai fini IVA tra le due parti contraenti.

Il nuovo intervento normativo ad opera dell'art. 13-ter del D.L. 83/2012 riformula completamente la norma di riferimento – che è l'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006 – e coinvolge anche il committente, non più sotto il profilo della responsabilità solidale ma sotto il profilo sanzionatorio qualora non rispetti le modalità di pagamento previste dal nuovo comma 28-bis.



Responsabilità solidale

IVA e ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei contratti di appalto

Analisi schematica articoli

NUOVO ART. 35, COMMA 28, D.L. 223/2006

In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

NUOVO ART. 35, COMMA 28, D.L. 223/2006

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente (versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore), scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo (versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore), può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, c.1, D.Lgs. 241/97 (responsabile fiscale del CAF) e all'art. 3 c.3 D.P.R. 322/98 (consulente del lavoro o commercialista)

NUOVO ART. 35, COMMA 28, D.L. 223/2006

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

NUOVO ART. 35, COMMA 28-BIS, D.L. 223/2006

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 (versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore

NUOVO ART. 35, COMMA 28-BIS, D.L. 223/2006

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 (versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore) non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore;

Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

NUOVO ART. 35, COMMA 28-TER, D.L. 223/2006

Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 (soggetti IRES) e 74 (Stato ed enti pubblici) TUIR.

Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'art. 3 c.33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/2006